PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO CATASTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 9 DI DATA 03 Giugno 2013

O G G E T T O:

Deposito dei tipi di frazionamento presso il comune previsto dall'art. 30, comma 5 del D.P.R 380/2001 sostituito da un sistema informativo telematico - effettiva operatività del sistema; obbligo della firma digitale per la presentazione di tutti i documenti trasmessi telematicamente o consegnati allo sportello relativamente alle pratiche Pregeo e Docfa (frazionamento, nuova costruzione, variazione).

Premesso che:

- la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 ha stabilito che, a decorrere da 1 febbraio e dal 1 agosto 2004 sono delegate rispettivamente alle Province Autonome di Bolzano e di Trento, le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari e con decorrenza 1 settembre 2004 sono trasferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di Catasto Fondiario e Urbano, ai sensi del d.lgs. 280/2001;

- con l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano, ha introdotto la possibilità dell'esercizio, da parte della Provincia Autonoma di Trento, delle funzioni amministrative anche in materia di Catasto Edilizio Urbano, per i Comuni in provincia di Vicenza e di Brescia, in cui vige il sistema tavolare, che ne facciano richiesta;

- in relazione alla delega delle funzioni statali in materia di Catasto Fondiario e Urbano, le procedure e gli atti previsti dal decreto del Ministero delle Finanze di data 19 aprile 1994, n. 701 e dall'art. 1, comma 374, 375 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono in capo al Dirigente del Servizio Catasto della Provincia di Trento;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale del 24 gennaio 2000, n. 2/L, ha dettato nuove disposizioni in merito a "Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici";

- il decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 maggio 2002, n. 5/L, avente come oggetto "Compilazione delle pratiche di aggiornamento del Catasto Fabbricati tramite procedura informatica", stabilisce che le dichiarazioni di nuova costruzione e le denunce di variazione, debbano essere presentate secondo le specifiche procedure software, predisposte dall'Amministrazione e che il Catasto trasmetta agli Ordini ed ai Collegi professionali della Regione le eventuali modifiche dei prodotti software;

- con la delibera della Giunta regionale n. 379 del 14 dicembre 2005 è stata attivata una Convenzione, tra la Regione Trentino Alto Adige e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da Informatica Trentina S.p.a. ed Informatica Alto Adige S.p.a., per la progettazione, realizzazione e avviamento della Presentazione Telematica delle pratiche;

- l'attività di progettazione e realizzazione ha comportato, l'apertura all'utenza esterna, attraverso il portale OPENkat, del sistema interattivo di invio e ricezione della documentazione, l'aggiornamento del sistema gestionale del Catasto Fabbricati, l'aggiornamento del sistema gestionale del Catasto Fondiario, l'aggiornamento dei prodotti Docfa, Docfa Notai, Pregeo;

- il comma 4 bis, dell'art. 130 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 – legge Urbanistica provinciale, inserito dall'art. 70, comma 19 della legge provinciale

27 dicembre 2012, n. 25, ha modificato quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.P.R. 380/2001 sostituendo il deposito dei tipi di frazionamento presso i Comuni con un sistema informativo telematico mediante il quale gli Uffici del Catasto rendono disponibili per ogni Comune, i tipi di frazionamento presentati relativi al suo territorio;

- l'art. 70, comma 19 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, ha previsto che l'articolo 4 bis, sopra descritto, si applica a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema informativo telematico, individuata con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di catasto

IL DIRIGENTE

- vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3
- visti l'art. 1, comma 1 e 1-bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 280
- visto il d.lgs. 18 aprile 2006, n. 196
- visto il decreto del Ministero delle Finanze di data 19 aprile 1994, n. 701
- visto l'articolo 1, comma 374, 375 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
- visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 24 gennaio 2000, n. 2/L
- visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 maggio 2002, n. 5/L
- vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2005 n. 379
- visto l'articolo 130, comma 4 bis della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
- visto l'art. 70, comma 19, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

DETERMINA

1. l'effettiva operatività del sistema di trasmissione telematica dei tipi di frazionamento compilati con il programma Pregeo a far data dal 22 luglio 2013;
2. l'effettiva operatività relativa alla procedura che mette a disposizione i tipi di frazionamento, relativamente alla documentazione di ciascun Comune, nel portale OPENkat dedicato ai Comuni ai fini istituzionali a far data dal 22 luglio 2013;
3. di rendere obbligatoria la sottoscrizione dei documenti informatici dei tipi di frazionamento predisposti con il programma di cui al punto 1., mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata, rilasciata da ente riconosciuto da DigitPA - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, trasmessi telematicamente o consegnati allo sportello degli Uffici del Catasto;
4. di rendere obbligatorio la sottoscrizione dei documenti informatici predisposti, per la dichiarazione di nuova costruzione e di denuncia di variazione, con il

programma Docfa, mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata, rilasciata da ente riconosciuto da DigitPA - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, consegnati allo sportello degli Uffici del Catasto;

5. di prevedere la consegna allo sportello degli Uffici del Catasto, della documentazione relativa alla presentazione dei tipi di frazionamento, delle dichiarazioni di nuova costruzione e delle denuncie di variazione, solo in formato elettronico; e le relative ricevute saranno inviate solo in formato elettronico, direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del tecnico libero professionista;

6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa sul bilancio provinciale.

FM

IL DIRIGENTE
ROBERTO REVOLTI